



Assemblea legislativa delle Marche

4° Commissione Assembleare Permanente

Assetto territoriale ed ambientale; urbanistica; ecologia;
acquedotti; lavori pubblici; viabilità e trasporti; cave e torbiere.

Il Presidente

AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI

AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
e, p.c.



Regione Marche – Assemblea Legislativa
A00: Registro Unico Assemblea Legislativa



AL SIGNOR PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLE MARCHE

LORO SEDI

OGGETTO:

PROPOSTA DI LEGGE N. 157/11 (TESTO BASE) "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE E DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

PROPOSTA DI LEGGE N. 64/11 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

PROPOSTA DI LEGGE N. 37/10 "NORME IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE "

abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Interno

Si trasmette, per il parere di competenza, il testo della Relazione sulla Proposta di legge indicata in oggetto, approvato da questa Commissione nella seduta del 1 dicembre 2011.

Con i migliori saluti.

d'ordine del Presidente

IL SEGRETARIO

Ilaria Buglioni



VIII LEGISLATURA - PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO - RELAZIONI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Assetto territoriale e ambientale, urbanistica, ecologia, acquedotti, lavori pubblici, viabilità,
trasporti, cave, torbiere
(Seduta del 1 dicembre 2011)

**PROPOSTA DI LEGGE N. 157/11
(TESTO BASE)**

ad iniziativa della Giunta regionale

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE
E DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROPOSTA DI LEGGE N. 64/11

ad dei consiglieri Giancarli, Ricci, Badiali, Perazzoli, Sciapichetti,
Traversini, Orteni, Comi, Busilacchi

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PROPOSTA DI LEGGE N. 37/10

ad iniziativa del consigliere Latini

NORME IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

abbinate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Interno


Relatori

ENZO GIANCARLI


MASSIMO BINCI

RELAZIONE ORALE


Il Segretario
(Maria Bugliori)



Il Dirigente
(Antonio Russi)



Il Presidente
(Enzo Giancarli)



Testo proposto

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare, bene pubblico primario, essenziale e indispensabile per la vita. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana.

2. La Regione difende e garantisce l'approvvigionamento e tutela il diritto di ciascuno all'acqua potabile, individuando gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuovendo la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

- a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità, per:
- 1) favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile;
 - 2) preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici;
 - 3) ~~assicurare che anche in futuro si possa disporre di un patrimonio ambientale integro;~~
- b) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- c) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici;
- d) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.

3. La presente legge disciplina l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato negli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in modo da garantire la sua gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni ~~di pianificazione,~~ di programmazione, di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'Assemblea legislativa regionale in particolare:

- a) provvede alla ridelimitazione degli ATO ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- b) approva su proposta della Giunta regionale, anche per stralci funzionali, il piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino.

3. La Giunta regionale in particolare:

- a) ~~adotta le convenzioni tipo per la costituzione delle Assemblee di ambito e per la gestione del servizio idrico integrato, di cui rispettivamente agli articoli 3, comma 2, e 5, comma 2, lettera c);~~
- b) valuta la compatibilità dei piani d'ambito di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), con gli obiettivi

Testo modificato dalla Commissione

assicurare che anche le future generazioni possano disporre di un patrimonio ambientale di elevata qualità;

soppresso

adotta, sentita la Commissione assembleare competente, la convenzione-tipo per la costituzione delle Assemblee di ambito di cui all'articolo 3, comma 2

e le priorità stabiliti dalla Regione e ne dispone le eventuali modifiche;

- c) verifica lo stato di attuazione dei piani d'ambito e il livello qualitativo dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori;
- d) valuta le prestazioni dei gestori nei vari ATO sotto il profilo dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, del costo degli stessi e delle spese di investimento, sulla base degli indicatori definiti dal Comitato di cui al comma 5;
- e) determina gli obiettivi e le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali, statali e dell'Unione europea;
- f) approva gli indirizzi per l'adozione della Carta del servizio idrico;
- g) invia all'Assemblea legislativa regionale una relazione annuale sullo stato del servizio idrico, predisposta a cura del Comitato di cui al comma 5;
- h) esercita i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 9.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, e dell'effettuazione del sistema informativo ambientale della Regione gli enti locali e i gestori del servizio idrico integrato forniscono alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti.

5. ~~Per coadiuvare la Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse idriche il Comitato regionale per il servizio idrico, con funzioni consultive e propositive. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche, che lo presiede, e dai presidenti delle Assemblee di ambito di cui all'articolo 5. La Giunta regionale determina le modalità di funzionamento del Comitato, che si avvale del supporto di un gruppo tecnico formato dal dirigente della struttura regionale competente o dai dirigenti o funzionari degli enti locali indicati dalle Assemblee di ambito, e loro delegati.~~

dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 2 bis

dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 2 bis

soppresso

Art. 2 bis

(Conferenza regionale del servizio idrico integrato)

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni delle Assemblee di ambito di cui all'articolo 5 e per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'uniformità sul territorio regionale del servizio idrico integrato, è istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse idriche la Conferenza regionale del servizio idrico integrato, con funzioni consultive e propositive.

2. Fanno parte della Conferenza regionale di cui al comma 1:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente della Conferenza;
- b) i Presidenti delle Assemblee di ambito.

3. La Conferenza regionale svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) propone alla Giunta regionale atti di

indirizzo per l'adozione della Carta del servizio idrico;

b) definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai gestori del servizio idrico integrato e di quegli altri servizi di pubblica utilità di competenza delle Assemblee di ambito;

c) esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Giunta regionale, degli Enti locali e delle Assemblee di ambito;

d) interviene nella definizione di accordi transfrontalieri con Ambiti territoriali di altre Regioni con particolare riferimento al trasferimento di risorse idriche o al risanamento di bacini idrografici condivisi;

e) predispose una relazione annuale sullo stato del servizio idrico integrato e sull'attività svolta, da inviare alla Giunta regionale;

f) fornisce servizi di carattere tecnico e informativo alle Assemblee di ambito, curando altresì la omogeneità degli strumenti informativi-territoriali utilizzati nel territorio regionale.

4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio atto, i criteri e le modalità di funzionamento della Conferenza regionale.

5. La Conferenza, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, si avvale del supporto di un gruppo tecnico formato dal dirigente della struttura regionale competente e dai dirigenti degli enti locali indicati dalle Assemblee di ambito, o loro delegati.

Art. 3

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ATO di cui all'articolo 4.

2. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), sono svolte* dai Comuni e dalle Province ricadenti in ciascun ATO mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale.

* dalla Assemblea di ambito, quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), redatta in conformità della convenzione-tipo deliberata dalla Giunta regionale.

2 bis. L'Assemblea di ambito è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.

<p>3. La convenzione prevede in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la costituzione dell'Assemblea di ambito, quale organo comune dotato di autonomia gestionale e di bilancio; b) le quote di partecipazione degli enti locali sulla base dei criteri di cui al comma 4; c) i rapporti finanziari tra gli enti e i relativi oneri; d) le decisioni per le quali è richiesto l'assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti; e) l'obbligo per l'Assemblea di assicurare le informazioni relative alla propria attività agli utenti, nonché le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione degli stessi; f) la competenza del Presidente dell'Assemblea di ambito a dare esecuzione alle relative deliberazioni e a sottoscrivere gli atti a rilevanza esterna e i contratti; g) le modalità e le risorse per l'esercizio delle funzioni; h) la disciplina dei rapporti successivi derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi della l.r. 18/1998, compresi i rapporti di lavoro del personale. <p>4. Le quote di partecipazione sono fissate riservando ai Comuni il 90 per cento dei voti e determinandone il riparto in base al territorio e alla popolazione residente in ciascun Comune alla data dell'ultimo censimento. Le quote delle Province sono fissate nell'ambito del restante 10 per cento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 <i>(Ambiti territoriali ottimali)</i></p> <p>1. Il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino; b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona; c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata; d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese; e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo. <p>2. I Comuni facenti parte di ciascun ATO sono indicati nell'allegato A.</p> <p>3. Le delimitazioni degli ATO possono essere modificate dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale adottata anche su istanza degli enti locali interessati e sentite le Assemblee di ambito, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rendere più economica ed efficiente la gestione del servizio idrico integrato; b) facilitare e migliorare la cooperazione fra i Comuni e le Province; c) consentire quanto previsto dal comma 4. <p>4. L'atto di modifica di cui al comma 3 stabilisce i criteri per adeguare al nuovo assetto i contenuti della convenzione di cui all'articolo 3.</p>	<p>soppresso</p>
--	------------------

5. Per migliorare la gestione del servizio idrico integrato gli ATO possono essere estesi ai territori di Comuni confinanti appartenenti ad altre Regioni, previa intesa con le stesse e sentita l'Assemblea di ambito interessata. Per gli stessi fini e con le stesse modalità, i Comuni marchigiani possono entrare a far parte di ATO delle Regioni confinanti.

Art. 5
(Assemblea di ambito)

~~1. L'Assemblea di ambito è costituita dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province in cui gli ATO ricadono o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Provincia cui appartiene il maggior numero di residenti nel territorio dell'ATO, che ne ha la rappresentanza legale.~~

2. Nel rispetto dei piani di settore in materia di tutela e gestione della risorsa idrica e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui all' articolo 3, l'Assemblea di ambito provvede allo svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

- a) approvazione, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, del piano d'ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico-finanziario, che contiene in particolare l'analisi delle criticità e dei fabbisogni dell'ATO di riferimento;
- b) conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, per la definizione e la realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
- c) approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, ~~in conformità alla convenzione tipo adottata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 151, comma 2, del d.lgs. 152/2006;~~
- d) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- e) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico-finanziario, sulla base di una specifica attività di controllo della gestione e della qualità del servizio privilegiando, ai fini di un uso razionale della risorsa, il risparmio idrico, la depurazione, il riuso e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;
- f) determinazione, modulazione e aggiornamento delle tariffe, assicurando, oltre a quanto previsto dall'articolo 154, comma 6, del d.lgs. 152/2006, specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica;
- g) approvazione della carta dei servizi;
- h) promozione e coordinamento degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile, dell'adduzione, della distribuzione, della potabilizzazione e della depurazione delle acque, al fine di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica.

3. L'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico

1. L'Assemblea di ambito elegge tra i suoi componenti il Presidente, cui compete la rappresentanza legale.

Soppresso

integrato* ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo, la convenzione per la gestione contiene l'obbligo per il gestore di ~~adeguare la propria struttura per~~ garantire all'Autorità di ambito la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie.

4. Le concessioni per la derivazione e la captazione di acque per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato sono rilasciate o rinnovate, ~~su determinazione dell'Assemblea di ambito,~~ al gestore del servizio idrico integrato. In tale caso la concessione è assentita per una durata massima pari alla durata dell'affidamento medesimo.

5. L'Assemblea di ambito approva un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

6. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito.

Art. 6

(Regime delle infrastrutture idriche)

1. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall'articolo 143 del d.lgs. 152/2006.

2. I beni di cui al comma 1 sono affidati in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) e dal relativo disciplinare.

3. Le derivazioni per il consumo umano dell'acqua non sono soggette alla corresponsione di indennità per le eventuali sottotensioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico).

Art. 7

(Accordi di programma)

1. Quando sia richiesta la partecipazione di più Assemblee di ambito nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato, è promossa la conclusione di un accordo di programma, previo parere dell'Autorità di bacino. Nel caso di trasferimento di risorse idriche, è richiesto l'assenso della Giunta regionale.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione e alla concreta realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento interessati.

3. I rapporti fra soggetti gestori di ambiti diversi, in particolare quelli connessi al trasferimento di risorse idriche e all'uso comune di infrastrutture, sono disciplinati da apposite convenzioni.

*, di cui alla lettera e), del comma 2,

soppresso

alla Assemblea di ambito o, su determinazione della medesima,

Art. 8
(Tariffa)

~~1. Sulla base del decreto di cui all'articolo 454, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale definisce i criteri di applicazione del sistema tariffario di ATO, tenendo conto dell'esigenza di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti evantaggiati.~~

Art. 9
(Potere sostitutivo)

1. Ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati nei termini previsti, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico degli enti partecipanti.

Art. 10
(Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque)

~~1. E' istituito il fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque, finalizzato:~~

- ~~a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;~~
- ~~b) alla partecipazione finanziaria per studi del sistema idrogeologico regionale;~~
- ~~c) a interventi per la tutela e il risanamento delle falde acquifere.~~

~~2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante lo stanziamento definito annualmente con legge di bilancio.~~

Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)

1. I presidenti dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione-tipo di cui all'articolo 3 è approvata dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione obbligatoria tra gli enti è stipulata, sulla base della convenzione-tipo, entro i sei mesi successivi e a tal fine la Provincia cui appartiene il

soppresso

Art. 10
(Risorse ambientali)

1. Una quota delle risorse del piano economico-finanziario di cui all'articolo 5, comma 2, lett. e), non inferiore al 6 per cento, è destinata:
 - a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
 - b) a interventi per la tutela e il risanamento degli acquiferi, delle sorgenti e degli ambienti naturali connessi.

maggior numero dei residenti nel territorio dell'ATO assume, d'intesa con le altre Province interessate, le necessarie iniziative.

3. Decorso inutilmente il termine per la stipula indicato al comma 2, la Giunta regionale provvede in sostituzione degli enti inadempienti con le modalità di cui all'articolo 9 e con oneri a carico degli enti medesimi.

~~4. La convenzione tipo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), è approvata dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.~~

5. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento della relativa Assemblea di ambito. Fino alla data di insediamento dell'Assemblea di ambito continuano ad operare i consorzi obbligatori e gli altri enti che svolgono le funzioni di cui alla presente legge.

~~6. Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti subentranti e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese del personale degli enti di cui al comma 5 non concorrono, per gli enti subentranti, nella limitazione di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.~~

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento all'Autorità di ambito contenuto nelle leggi regionali vigenti e in altri atti normativi o amministrativi regionali si intende fatto all'Assemblea di ambito.

Art. 12 *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) e 23 febbraio 2000, n. 15 (Modifica alla Legge Regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche"), nonché le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.

Art. 13 *(Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

soppresso

6. L'Assemblea di ambito subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al personale. Il trasferimento del personale all'Assemblea di ambito è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dipendenti e con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento.

Ambito Territoriale Ottimale 1

N.	Cod.	Prov.	Denominazione
1	PS01	PU	Acqualagna
2	PS02	PU	Apecchio
3	PS03	PU	Auditore
4	PS04	PU	Barchi
5	PS05	PU	Belforte all'Isauro
6	PS06	PU	Borgo Pace
7	PS07	PU	Cagli
8	PS08	PU	Cantiano
9	PS09	PU	Carpegna
10	PS10	PU	Cartoceto
11	PS12	PU	Colbordolo
12	PS13	PU	Fano
13	PS14	PU	Fermignano
14	PS15	PU	Fossombrone
15	PS16	PU	Fratte Rosa
16	PS17	PU	Frontino
17	PS18	PU	Frontone
18	PS19	PU	Gabicce Mare
19	PS20	PU	Gradara
20	PS21	PU	Isola del Piano
21	PS22	PU	Lunano
22	PS23	PU	Macerata Feltria
23	PS25	PU	Mercatello sul Metauro
24	PS26	PU	Mercatino Conca
25	PS27	PU	Mombaroccio
26	PS28	PU	Mondavio
27	PS29	PU	Mondolfo
28	PS30	PU	Montecalvo in Foglia
29	PS31	PU	Monte Cerignone
30	PS32	PU	Monteciccardo
31	PS33	PU	Montecopiolo
32	PS34	PU	Montefelcino
33	PS35	PU	Montegrimano
34	PS36	PU	Montelabbate
35	PS37	PU	Montemaggiore al Metauro
36	PS38	PU	Monte Porzio
37	PS40	PU	Orciano di Pesaro
38	PS41	PU	Peglio
39	PS43	PU	Pergola
40	PS44	PU	Pesaro
41	PS45	PU	Petriano
42	PS46	PU	Piagge
43	PS47	PU	Piandimeleto
44	PS48	PU	Pietrarubbia
45	PS49	PU	Piobbico
46	PS50	PU	Saltara
47	PS51	PU	San Costanzo
48	PS52	PU	San Giorgio di Pesaro
49	PS54	PU	San Lorenzo in Campo
50	PS56	PU	Sant'Angelo in Lizzola
51	PS57	PU	Sant'Angelo in Vado
52	PS58	PU	Sant'Ippolito
53	PS59	PU	Sassocorvaro

54	PS60	PU	Sassofeltrio
55	PS61	PU	Serra Sant'Abbondio
56	PS62	PU	Serrungarina
57	PS64	PU	Tavoletto
58	PS65	PU	Tavullia
59	PS66	PU	Urbania
60	PS67	PU	Urbino

Ambito Territoriale Ottimale 2

N.	Cod.	Prov.	Denominazione
1	AN01	AN	Agugliano
2	AN02	AN	Ancona
3	AN03	AN	Arcevia
4	AN04	AN	Barbara
5	AN05	AN	Belvedere Ostrense
6	AN06	AN	Camerano
7	AN07	AN	Camerata Picena
8	AN08	AN	Castellino
9	AN09	AN	Castel Colonna
10	AN11	AN	Castelleone di Suasa
11	AN12	AN	Castelplanio
12	AN13	AN	Cerreto d'Esi
13	AN14	AN	Chiaravalle
14	AN15	AN	Corinaldo
15	AN16	AN	Cupramontana
16	AN17	AN	Fabriano
17	AN18	AN	Falconara Marittima
18	AN20	AN	Genga
19	AN21	AN	Jesi
20	AN23	AN	Maiolati Spontini
21	AN24	AN	Mergo
22	AN25	AN	Monsano
23	AN26	AN	Montecarotto
24	AN27	AN	Montemarciano
25	AN28	AN	Monterado
26	AN29	AN	Monte Roberto
27	AN30	AN	Monte San Vito
28	AN31	AN	Morro d'Alba
29	AN33	AN	Offagna
30	AN35	AN	Ostra
31	AN36	AN	Ostra Vetere
32	AN37	AN	Poggio San Marcello
33	AN38	AN	Polverigi
34	AN39	AN	Ripe
35	AN40	AN	Rosora
36	AN41	AN	San Marcello
37	AN42	AN	San Paolo di Jesi
38	AN43	AN	Santa Maria Nuova
39	AN44	AN	Sassoferrato
40	AN45	AN	Senigallia
41	AN46	AN	Serra de' Conti
42	AN47	AN	Serra San Quirico
43	AN49	AN	Staffolo
44	MC16	MC	Esanatoglia
45	MC24	MC	Matelica

Ambito Territoriale Ottimale 3

N.	Cod.	Prov.	Denominazione
1	MC01	MC	Acquacanina
2	MC02	MC	Apiro
3	MC03	MC	Appignano
4	MC04	MC	Belforte del Chienti
5	MC05	MC	Bolognola
6	MC06	MC	Caldarola
7	MC07	MC	Camerino
8	MC08	MC	Camporotondo di Fiastrone
9	MC09	MC	Castelraimondo
10	MC10	MC	Castelsantangelo sul Nera
11	MC11	MC	Cessapalombo
12	MC12	MC	Cingoli
13	MC13	MC	Civitanova Marche
14	MC15	MC	Corridonia
15	MC17	MC	Fiastra
16	MC18	MC	Fiordimonte
17	MC19	MC	Fiuminata
18	MC20	MC	Gagliole
19	MC23	MC	Macerata
20	MC26	MC	Montecassiano
21	MC27	MC	Monte Cavallo
22	MC28	MC	Montecosaro
23	MC29	MC	Montefano
24	MC30	MC	Montelupone
25	MC33	MC	Morrovalle
26	MC34	MC	Muccia
27	MC37	MC	Pievebovigliana
28	MC38	MC	Pieve Torina
29	MC39	MC	Pioraco
30	MC40	MC	Poggio San Vicino
31	MC41	MC	Pollenza
32	MC42	MC	Porto Recanati
33	MC43	MC	Potenza Picena
34	MC44	MC	Recanati
35	MC47	MC	San Severino Marche
36	MC50	MC	Sefro
37	MC51	MC	Serrapetrona
38	MC52	MC	Serravalle di Chienti
39	MC53	MC	Tolentino
40	MC54	MC	Treia
41	MC56	MC	Ussita
42	MC57	MC	Visso
43	AN10	AN	Castelfidardo
44	AN19	AN	Filottrano
45	AN22	AN	Loreto
46	AN32	AN	Numana
47	AN34	AN	Osimo
48	AN48	AN	Sirolo

Ambito Territoriale Ottimale 4

N.	Cod.	Prov.	Denominazione
1	MC14	MC	Colmurano
2	MC21	MC	Gualdo
3	MC22	MC	Loro Piceno
4	MC25	MC	Mogliano
5	MC31	MC	Monte San Giusto
6	MC32	MC	Monte San Martino
7	MC35	MC	Penna San Giovanni
8	MC36	MC	Petriolo
9	MC45	MC	Ripe San Ginesio
10	MC46	MC	San Ginesio
11	MC48	MC	Sant'Angelo in Pontano
12	MC49	MC	Sarnano
13	MC55	MC	Urbisaglia
14	FM18	FM	Falerone
15	FM22	FM	Francavilla d'Ete
16	FM26	FM	Magliano di Tenna
17	FM28	FM	Massa Fermana
18	FM33	FM	Montappone
19	FM40	FM	Montegiorgio
20	FM41	FM	Monte granaro
21	FM48	FM	Monte San Pietrangeli
22	FM49	FM	Monte Urano
23	FM51	FM	Monte Vidon Corrado
24	FM61	FM	Porto Sant'Elpidio
25	FM62	FM	Rapagnano
26	FM68	FM	Sant'Elpidio a Mare
27	FM72	FM	Torre San Patrizio

Ambito Territoriale Ottimale 5

N.	Cod.	Prov.	Denominazione
1	AP01	AP	Acquasanta Terme
2	AP02	AP	Acquaviva Picena
3	FM03	FM	Altidona
4	FM04	FM	Amandola
5	AP05	AP	Appignano del Tronto
6	AP06	AP	Arquata del Tronto
7	AP07	AP	Ascoli Piceno
8	FM08	FM	Belmonte Piceno
9	FM09	FM	Campofilone
10	AP10	AP	Carassai
11	AP11	AP	Castel di Lama
12	AP12	AP	Castignano
13	AP13	AP	Castorano
14	AP14	AP	Colli del Tronto
15	AP15	AP	Comunanza
16	AP16	AP	Cossignano
17	AP17	AP	Cupramarittima
18	FM19	FM	Fermo
19	AP20	AP	Folignano
20	AP21	AP	Force
21	AP23	AP	Grottammare
22	FM24	FM	Grottazzolina
23	FM25	FM	Lapedona
24	AP27	AP	Maltignano
25	AP29	AP	Massignano

26	FM30	FM	Monsampietro Morico
27	AP31	AP	Monsampolo del Tronto
28	AP32	AP	Montalto delle Marche
29	AP34	AP	Montedinove
30	FM35	FM	Montefalcone Appennino
31	AP36	AP	Montefiore dell'Aso
32	FM37	FM	Montefortino
33	AP38	AP	Montegallo
34	FM39	FM	Monte Giberto
35	FM42	FM	Monteleone di Fermo
36	FM43	FM	Montelparo
37	AP44	AP	Montemonaco
38	AP45	AP	Monteprandone
39	FM46	FM	Monte Rinaldo
40	FM47	FM	Monterubbiano
41	FM50	FM	Monte Vidon Combatte
42	FM52	FM	Montottone
43	FM53	FM	Moresco
44	AP54	AP	Offida
45	FM55	FM	Ortezzano
46	AP56	AP	Palmiano
47	FM57	FM	Pedaso
48	FM58	FM	Petricoli
49	FM59	FM	Ponzano di Fermo
50	FM60	FM	Porto San Giorgio
51	AP63	AP	Ripatransone
52	AP64	AP	Roccafluvione
53	AP65	AP	Rotella
54	AP66	AP	San Benedetto del Tronto
55	FM67	FM	Santa Vittoria in Matenano
56	FM69	FM	Servigliano
57	FM70	FM	Smerillo
58	AP71	AP	Spinetoli
59	AP73	AP	Venarotta

PROPOSTA DI LEGGE N. 64/11

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Marche riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare. L'acqua è un bene pubblico, primario, essenziale ed indispensabile per la vita.

2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana.

3. La Regione difende e garantisce l'approvvigionamento dell'acqua e tutela il diritto di ciascuno all'acqua potabile.

4. La Regione individua gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

- a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile, e per preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici, nonché per assicurare che anche in futuro si possa disporre di un patrimonio ambientale integro;
- b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato in Ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire la sua gestione secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
- c) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- d) la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici;
- e) la tutela dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate.

Art. 2

(Regime delle infrastrutture idriche)

1. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall'articolo 143 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e di coordinamento attraverso:

- a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;
- b) l'organizzazione del servizio idrico integrato.

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, provvede all'approvazione anche

per stralci funzionali del piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino e della programmazione degli interventi attuativi.

3. La Giunta regionale:

- a) valuta la compatibilità del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione;
- b) determina le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali, statali e dell'Unione europea;
- c) determina i criteri di applicazione del sistema tariffario d'ambito, tenendo conto dell'esigenza di articolare la tariffa per zone territoriali e soggetti svantaggiati.

4. Per permettere lo svolgimento delle attività di programmazione e coordinamento, gli enti locali forniscono alla Giunta regionale i dati necessari, o comunque da questa richiesti, in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione, nonché quelli relativi allo stato di attuazione dei piani di ambito e al livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dai soggetti gestori, del costo degli stessi e delle spese di investimento.

Art. 4

(Organizzazione del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali di cui alla l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche).

2. In attuazione del comma 186 bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010) le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito, di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 18/1998, sono attribuite alle Assemblee di ambito.

3. L'Assemblea d'ambito è una struttura di coordinamento costituita, senza aggravio di costi, in ciascun ambito territoriale ottimale, di cui alla l.r. 18/1998, dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ATO e dai Presidenti delle Province in cui gli ATO medesimi ricadono. L'Assemblea d'ambito elegge al proprio interno un presidente e un vice presidente. La partecipazione all'Assemblea è a titolo gratuito.

4. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATO sono regolati da convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico della legge sull'ordinamento delle enti locali).

5. A tal fine la Giunta regionale, sentito il Controllo delle autonomie locali, adotta una convenzione tipo, unitamente allo statuto tipo dell'Assemblea d'ambito, che prevedono in particolare:

- a) le quote di partecipazione degli enti locali;
- b) i rapporti finanziari ed i relativi oneri;
- c) le modalità di costituzione e funzionamento;
- d) il regime di validità delle deliberazioni;
- e) le nomine e le competenze degli organi assembleari.

6. La convenzione prevede la costituzione di uffici comuni che operano, oltre che con il personale dei soppressi consorzi, con personale distaccato dagli enti partecipanti.

7. L'Assemblea d'ambito si intende costituita con l'elezione dei suoi organi.

Art. 5

(Funzioni dell'Assemblea d'ambito)

1. L'Assemblea d'ambito provvede allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) approvazione e aggiornamento, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, del piano di ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico finanziario;
- b) conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, per la definizione e realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
- c) approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, sulla base della convenzione tipo approvata ai sensi dell'articolo 161, comma 4, lett. c), del d.lgs. 152/2006;
- d) affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- e) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico finanziario, sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio. Per un uso razionale della risorsa, sono privilegiati il risparmio idrico, il riuso e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;
- f) determinazione, modulazione e aggiornamento delle tariffe, assicurando specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica, oltre a quelle previste dall'articolo 154, comma 6 del d.lgs. 152/2006;
- g) verifica dello stato di attuazione del piano d'ambito e del livello qualitativo e quantitativo dei servizi assicurati agli utenti dal soggetto gestore;
- h) approvazione della carta dei servizi;
- i) promozione e coordinamento degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile, dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, al fine di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani.

2. L'Assemblea d'ambito trasmette alla Regione il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dall'approvazione.

Art. 6

(Rapporti tra ATO)

1. Ogni qualvolta sia richiesta la partecipazione

di più Assemblee d'ambito appartenenti ad ATO diversi nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato, è promossa la conclusione di un accordo di programma, previo parere dell'Autorità di bacino. Nel caso di trasferimento di risorse idriche, è richiesto l'assenso della Giunta regionale.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione ed alla concreta realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.

3. I rapporti fra soggetti gestori di ambiti diversi, in particolare quelli connessi al trasferimento di risorse idriche ed all'uso comune di infrastrutture, sono disciplinati da apposite convenzioni.

Art. 7

(Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque)

1. E' istituito il fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque finalizzato:

- a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
- b) alla partecipazione finanziaria per studi del sistema idrogeologico regionale;
- c) ad interventi per la tutela e il risanamento delle falde acquifere.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante:

- a) utilizzo di una quota parte dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni delle concessioni di derivazione;
- b) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e dell'Unione europea.

Art. 8

(Risorse ambientali)

1. Una quota della tariffa del servizio idrico, non inferiore al 3 per cento, è destinata alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I fondi sono assegnati alle Comunità montane o alle Unioni di Comuni sulla base di intese per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela delle risorse idriche ed alle attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 sono soppressi dalla data di costituzione dell'Assemblea d'ambito di cui all'articolo 4. I presidenti dei consorzi soppressi effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Assemblea d'ambito subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo ai soppressi consorzi, compresi i rapporti giuridici relativi al personale. Il trasferimento del personale all'Assemblea d'ambito è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dipendenti e con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in godimento.

3. Fino alla data di costituzione dell'Assemblea d'ambito continuano ad operare i consorzi obbligatori e gli altri enti che svolgono le funzioni di cui alla presente legge.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento all'Autorità d'ambito contenuto nelle leggi regionali vigenti, nonché in altri atti normativi o amministrativi regionali, si intende dall'Assemblea d'ambito.

Art. 10
(Abrogazione)

1. La l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) è abrogata.

PROPOSTA DI LEGGE N. 37/10

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in attuazione della normativa statale, tutela la risorsa acqua come bene primario, pubblico e indispensabile, attraverso una razionalizzazione ed una gestione che ne consenta il godimento da parte di tutti, salvaguardando i diritti e le aspettative delle future generazioni.

2. La Regione individua gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

- a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile, e per preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici e per assicurare che anche in futuro si possa disporre di un patrimonio ambientale integro;
- b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato in Ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire la sua gestione secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

Art. 2 *(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita funzioni di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e di controllo attraverso:

- a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;
- b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali ricompresi in ciascun ATO;
- c) la disciplina delle procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

2. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, provvede all'approvazione anche per stralci funzionali del piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino e della programmazione degli interventi attuativi.

3. La Giunta regionale:

- a) valuta la compatibilità del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione;
- b) verifica lo stato di attuazione dei piani di ambito e il livello qualitativo dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori;

c) valuta le prestazioni dei gestori nei vari ATO sotto il profilo dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, del costo degli stessi e delle spese di investimento;

d) determina le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali, statali e dell'Unione europea.

4. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale:

a) fissa gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;

b) svolge le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dagli organismi statali o comunitari competenti.

5. Per permettere lo svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, gli enti locali forniscono alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.

Art. 3

(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascun provincia e assumono la seguente denominazione:

a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;

b) ATO 2 - Ancona;

c) ATO 3 - Macerata;

d) ATO 4 - Fermo;

e) ATO 5 - Ascoli Piceno.

2. L'Assemblea legislativa regionale, su richiesta degli enti locali interessati, può modificare le circoscrizioni e la denominazione degli ambiti territoriali ottimali con:

a) l'unificazione di due o più ambiti contigui di cui al comma 1;

b) il distacco di uno o più Comuni confinanti da un ambito ed aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo.

3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'Assemblea legislativa regionale acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.

4. L'Assemblea legislativa regionale, su richiesta dei Comuni interessati può, inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali ottimali per includervi comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a Comuni della regione Marche di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, i Comuni e le Province di ciascun ATO partecipano obbligatoriamente alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

6. La convenzione individua le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti

partecipanti ed è stipulata sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale sentito il Consiglio delle autonomie locali.

7. La convenzione determina in particolare:

- a) le quote di partecipazione degli enti locali;
- b) gli atti per i quali è richiesto l'assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti;
- c) l'obbligo per gli enti partecipanti alla convenzione di assicurare le informazioni relative alla propria attività agli utenti, nonché le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione degli stessi;
- d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i relativi oneri;
- e) l'istituzione di uno specifico organismo consultivo e propositivo sugli atti fondamentali inerenti la gestione del servizio. In tale organismo è garantita una adeguata rappresentanza degli enti locali, in particolare di quelli di minore dimensione demografica e di quelli montani, delle associazioni di tutela degli utenti e dell'ambiente e dei lavoratori del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

8. La convenzione può prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano, oltre che con il personale dei soppressi consorzi, con personale distaccato dagli enti partecipanti.

9. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 5 i soggetti facenti parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:

- a) approvazione, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 del piano di ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico finanziario;
- b) conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, per la definizione e realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
- c) approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 151, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
- d) affidamento della gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- e) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico finanziario, sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio. Per un uso razionale della risorsa, sono privilegiati il risparmio idrico, il riuso e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;
- f) determinazione, modulazione e aggiornamento delle tariffe, assicurando specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica, oltre a quelle previste dall'articolo 154, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
- g) approvazione della carta dei servizi;
- h) promozione e coordinamento degli interventi di emergenza

nel settore dell'approvvigionamento idropotabile, dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, al fine di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani.

10. L'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo, la convenzione per la gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie.

Art. 4
(Rapporti fra ATO)

1. Ogni qualvolta sia richiesta la partecipazione di più forme di cooperazione appartenenti ad ATO diversi nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato, è promossa la conclusione di un accordo di programma, previo parere dell'Autorità di bacino. Nel caso di trasferimento di risorse idriche, è richiesto l'assenso della Giunta regionale.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione ed alla concreta realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.

3. I rapporti fra soggetti gestori di ambiti diversi, in particolare quelli connessi al trasferimento di risorse idriche ed all'uso comune di infrastrutture, sono disciplinati da apposite convenzioni.

Art. 5
(Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque)

1. E' istituito il fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque finalizzato:

- a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
- b) alla partecipazione finanziaria per studi del sistema idrogeologico regionale;
- c) ad interventi per la tutela e il risanamento delle falde acquifere.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante:

- a) utilizzo di una quota parte dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni delle concessioni di derivazione;
- b) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e dell'Unione europea.

Art. 6
(Potere sostitutivo)

1. Ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente interessato.

Art. 7
(Metodo tariffario)

1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale e sulla base delle componenti di costo per la determinazione della tariffa stabilita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 154 del d.lgs. 152/2006, stabilisce il metodo per definire la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato, previo parere della Commissione assembleare competente e sentite le organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

2. Il metodo è determinato tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, nonché di altri elementi rilevanti.

3. Una quota della tariffa del servizio idrico, non inferiore al 3 per cento, è destinata alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di intese per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela delle risorse idriche ed alle attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Art. 8
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La convenzione tipo di cui al comma 6 dell'articolo 3, è approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione di cui all'articolo 3, comma 5, è stipulata entro i tre mesi successivi e a tal fine la Provincia assume le necessarie iniziative.

2. Decorso inutilmente il termine per la stipula indicato al comma 1, la Giunta regionale provvede in sostituzione degli enti inadempienti con le modalità di cui all'articolo 6.

3. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 sono soppressi a decorrere dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3.

4. Ai sensi della disposizioni contenuta nella lettera e) del comma 186 dell'articolo 2 della legge

23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei Comuni, che le esercitano nell'ambito della convenzione, delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei Comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto. Il trasferimento del personale è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

5. La convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 9, lettera c), è approvata dalla Giunta regionale entro contottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad operare fino alla scadenza prestabilita.

Art. 9
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) e 23 febbraio 2000, n. 15 (Modifica alla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche").